



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 06/02/2018
nr. 0000889
Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012
01 - 00 - 00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Gianluigi Rubiu
- Gruppo UDC Sardegna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1305/A sul mancato monitoraggio della selvaggina nobile stanziale, che ha causato la sospensione dell'attività venatoria alle specie lepre e pernice. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.459/gab del 2 febbraio 2018 inviata dall'Assessore della difesa dell'ambiente.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

1.6.4-1
Nota -

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 02/02/2018
nr. 0000773
Classifica I.6.4. Fasc. 59 - 2012
01-00-00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PEC

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE



L'Assessore

Prot. n. 459/CAS

Cagliari, li - 2 FEB. 2018

8248/12
8047/12

Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Pigliaru

Oggetto: INTERROGAZIONE 1305/A RUBIU in merito al mancato monitoraggio della selvaggina nobile stanziale, che ha causato la sospensione dell'attività venatoria alle specie lepore e pernice.

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla Direzione generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, si rappresenta quanto segue.

È necessario preliminarmente ricordare che le norme che disciplinano la tutela della fauna selvatica e l'esercizio venatorio, sono la Legge 157/1992 e la Legge Regionale di recepimento n. 23/98 ai sensi della quale la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, provvedendo ad adottare il piano faunistico-venatorio regionale (PRFV).

Occorre ricordare inoltre che il piano faunistico-venatorio regionale è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti.

Come noto il cuore della riforma contenuta nella Legge 157/92 è rappresentato dal passaggio da un sistema di caccia controllata a quello di caccia programmata attraverso l'istituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) nei quali i cacciatori rivestono un ruolo di primaria importanza nella gestione del patrimonio faunistico regionale, così come peraltro avviene in tutta Italia. Infatti ai



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

sensi dell'**art. 14** della **Legge 157/92 "Gestione programmata della caccia"**¹ viene attribuita ai cacciatori iscritti negli ATC competenza in materia di censimenti, valutazione della popolazione faunistica e forme di partecipazione alla gestione faunistico venatoria.

In armonia con la Legge 157/92 anche l'**art. 19** della **L.R. 23/98** stabilisce per l'appunto che "il Piano faunistico-venatorio regionale deve verificare la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartendo il territorio secondo le diverse destinazioni e individuando gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti".

Questo concetto è stato richiamato dallo stesso ISPRA nella nota n. 41424 del 25/8/2017: *"l'introduzione di eventuali misure atte a limitare il prelievo sulle popolazioni delle specie non migratrici dovranno essere valutate caso per caso, sulla base dei dati sul successo riproduttivo raccolti a livello locale dagli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini"*.

Nelle more che si attui anche in Sardegna la riforma e vengano istituiti gli ATC, l'Istituto regionale per la fauna selvatica, ai sensi della L.R. 23/98 ha predisposto la Carta faunistica regionale quale strumento per la pianificazione faunistico-venatoria. La Carta è articolata in aree faunistiche omogenee e per ognuna di esse indica le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica.

La Regione Sardegna inoltre da diversi anni si è dotata di un nuovo foglio venatorio nel quale annotare i dati degli abbattimenti suddivisi per specie e decadi. È doveroso precisare che i carnieri suddivisi per decadi, ricavati dai fogli venatori dei cacciatori, non forniscono informazioni relative alle dinamiche di popolazione correlate allo sforzo di caccia in quanto sono privi del dato più importante, ovvero l'ambito Territoriale di Caccia di abbattimento. È solo legando il dato spaziale di abbattimento con la pressione venatoria in tale luogo e con i censimenti pre e post attività venatoria che si possono predisporre dei seri piani di prelievo, propedeutici alla programmazione faunistico-venatoria.

¹ prevede che "le regioni, con apposite norme, (...), ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, (...). Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti (...) previo consenso dei relativi organi di gestione. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia (...), di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica (...). Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio, le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli (...);

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;"



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Ulteriori preziose informazioni, in particolare sulle popolazioni di pernice e lepre sarda, sono state fornite anche dalle Oasi di Protezione faunistica e di cattura e dalle Zone Temporanee di Ripopolamento e cattura.

In merito alle **attività svolte dall'Istituto Regionale Fauna Selvatica (IRFS)** appare opportuno ricordare che si tratta di un istituto di ricerca scientifica previsto dall'art. 9 della L.R. 23/98 che testualmente recita:

- "1. Nell'ambito dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) quale organismo tecnico scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria.*
- 2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica oltre ai compiti espressamente previsti dalla presente legge, svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica.*
- 3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge attivando le opportune collaborazioni con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.*
- 4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può operare, a seguito di intesa tra la Regione sarda e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come unità operativa tecnico-consulativa decentrata in Sardegna dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.*
- 5. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può, inoltre, collaborare con i dipartimenti di biologia delle Università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca, con commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale.*
- 6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di personale e di ambiente, provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione della dotazione organica dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.*
- 7. All'Istituto regionale per la fauna selvatica, tenuto conto delle sue funzioni in campo faunistico, è assegnato personale regionale provvisto di specifica competenza e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita e documentata.*
- 8. Qualora il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale, e in particolare presso gli uffici titolari di funzioni in materia di fauna selvatica, non sia sufficiente o non sia adeguatamente*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

qualificato per coprire l'intera dotazione organica, all'Istituto viene assegnato il personale espressamente assunto con concorso pubblico per titoli ed esami.

9. Le funzioni di coordinamento dell'Istituto sono assegnate a personale del ruolo unico regionale, in servizio o da assumersi con concorso pubblico per titoli ed esami, con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica."

Attualmente presso il Servizio Tutela della Natura e politiche Forestali dell'Assessorato della difesa dell'Ambiente è incardinato il "Settore IRFS e attività venatoria". Il Settore si occupa di pianificazione faunistico – venatoria, anche attraverso il coordinamento delle Province competenti in materia di gestione e tutela faunistica ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/98. Il settore inoltre promuove attività di ricerca e studio con dipartimenti universitari e l'ISPRA anche nell'ambito di progetti comunitari (LIFE), rilascia le autorizzazioni regionali alla caccia ai Comuni e ai cacciatori non residenti in Sardegna che beneficiano della Legge sull'emigrazione, coordina i centri di recupero fauna selvatica ferita o in difficoltà, istruisce le pratiche di richiesta di indennizzi per danni conseguenti a sinistri stradali con fauna selvatica, partecipa al coordinamento degli aspetti faunistici in Conferenza Stato-Regioni (Commissione Ambiente e Energia), partecipa ai tavoli tecnici nazionali riguardanti alle proposte di modifica della L. 157/92, partecipa alla cabina di regia politico – istituzionale prevista dal piano d'azione nazionale sull'antibraconaggio, partecipa a incontri pubblici, seminari e convegni relativi alle tematiche di propria competenza, affianca le Province nella predisposizione di Piani di depopolamento di specie aliene e/o invasive, partecipa nei tavoli tecnici interassessoriali per il monitoraggio/controllo di alcune zoonosi o nel comitato scientifico per i danni arrecati dai cormorani nei compendi ittici sardi, collabora alla formazione di coadiutori provinciali, e fornisce un supporto all' l'UDP Peste Suina.

In merito al problema inerente i **censimenti delle specie interessate ai prelievi** in vista della prossima stagione venatoria, come già spiegato in precedenza, in assenza di ATC non si può programmare un piano di prelievo in quanto non è possibile commisurare la densità venatoria (dato sconosciuto) alle disponibilità faunistiche valutate queste ultime sulla base di censimenti pre e post stagione di caccia e messe a confronto con i dati dei carnieri.

Nelle more dell'approvazione del Piano Regionale Faunistico e dell'istituzione degli ATC, con DGR 55/21 del 13/12/2017 la Giunta Regionale ha deciso di applicare i principi di studio alla pianificazione e programmazione faunistico-venatoria attraverso una convenzione con l'Università di Sassari. Tale studio partirà nella primavera 2018 e consentirà di censire le popolazioni di Lepre e Pernice in aree campione rappresentative del territorio regionale, per i prossimi due anni. Tuttavia occorre sottolineare che in assenza degli ATC non sarà possibile abbinare i risultati dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

censimenti ai dati riferiti alla densità venatoria (n. di cacciatori presenti per unità di superficie) e ai dati dei carnieri (non georeferenziati).

Per quanto riguarda l'impiego di **risorse per il ripopolamento di specie cacciabili**, occorre ricordare che i ripopolamenti, se unicamente finalizzati a permettere un prelievo venatorio svincolato dalla produttività naturale delle popolazioni e non attentamente pianificati, oltre a essersi dimostrati fallimentari, possono determinare i seguenti effetti negativi:

- danni alle fitocenosi naturali e artificiali;
- introduzione di fattori di squilibrio della struttura e nella funzionalità delle zoocenosi;
- inquinamento genetico delle forme autoctone con specifiche;
- diffusione di agenti patogeni;
- incremento delle popolazioni di predatori con effetti negativi su altre specie;
- rapporto costi/benefici spesso fallimentare sotto il profilo economico.

Da un punto di vista normativo le immissioni di fauna selvatica in Sardegna sono disciplinate oltre che dalla L.R. 23/98 anche dalla DGR 21/61 del 16/7/2003. In particolare il Titolo III della succitata DGR definisce come ripopolamento la traslocazione di individui appartenenti ad un'entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio.

Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 23/1998 è inoltre previsto che "Le province predispongono e curano le attività di immissione della fauna selvatica nel territorio di propria competenza. In particolare esse provvedono:

- a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione (lett. b);
- a curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone (lett. d);
- a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di fauna selvatica nel territorio di competenza (lett. i)".

Si ricorda, inoltre, che i piani di immissione di fauna selvatica potranno comprendere anche la cattura di specie selvatiche presenti in soprannumero negli ambiti faunistici regionali. Ai sensi dell'art. 63 L.R.23/98 è inoltre sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Le province predispongono annualmente un programma sulle eventuali attività di reintroduzione e/o di ripopolamento che si intendono effettuare nel territorio di propria competenza e lo trasmettono, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per l'approvazione.

La reintroduzione di una determinata specie potrà essere effettuata a condizione che:

- l'analisi storica, anche attraverso testimonianze verbali e scritte, attesti la presenza delle specie in epoca passata;
- la situazione ambientale attuale e l'ampiezza del territorio sia idonea ad ospitare la specie da reintrodurre;
- le cause che hanno determinato l'estinzione della specie siano state rimosse;
- gli animali da reintrodurre appartengano alla stessa forma tassonomica di quella originariamente presente nell'area;
- la reintroduzione non determini conseguenze negative sulle attività umane.

Inoltre il programma di ripopolamento di una determinata specie dovrà tener conto delle seguenti condizioni:

- il ripopolamento non deve essere concepito come misura routinaria;
- devono essere state individuate e rimosse le cause responsabili della contrazione della popolazione che si intende immettere;
- non devono esistere (almeno limitate) possibilità di ripresa naturale della popolazione.

Nella programmazione delle attività di ripopolamento particolare importanza riveste la selezione dei soggetti utilizzati che devono rispondere ai seguenti requisiti:

- Identità tassonomica con la popolazione presente;
- Idoneità eco-etologica rispetto alla realtà ambientale e faunistica dell'area di immissione;
- Idoneità sanitaria.

Il programma annuale sulle attività di immissione di fauna selvatica, e/o di management ambientale, e sul risultato di esse, che le Amministrazioni Provinciali dovranno presentare entro il termine 31 maggio di ogni anno, dovrà contenere:



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

- L'analisi ambientale e la determinazione delle vocazioni faunistiche: dovrà essere predisposta una carta delle vocazioni faunistiche del territorio interessato tenendo conto della carta faunistica regionale; fino alla realizzazione ed adozione di quest'ultima, dovrà comunque essere redatta una carta provvisoria di elevato dettaglio basata su un metodo oggettivo di analisi ambientale.
- La valutazione delle consistenze e delle densità delle popolazioni. Risultato dei censimenti delle diverse specie presenti che diano stime affidabili delle densità e delle consistenze complessive delle popolazioni naturali attuali.
- La scelta delle specie oggetto di ripopolamento. Redigere, sulla base dei censimenti effettuati, un elenco di specie per le quali si ritiene necessario il ripopolamento nel quale verrà stabilito, fra l'altro, la priorità di intervento mediante l'identificazione delle specie per le quali l'intervento deve essere immediato e quelle per le quali potrà essere procrastinato.
- La determinazione dei quantitativi necessari di animali.
- La provenienza degli animali da immettere. Dovranno essere presi in considerazione: l'origine dei capostipiti fondatori dell'allevamento e le caratteristiche genetiche degli animali prodotti (se allevati), le condizioni igienico-sanitarie, l'alimentazione in allevamento, il grado di preparazione alla vita selvatica dato agli animali, il contatto con l'uomo.
- L'individuazione delle località di immissione. Le località di immissione dovranno essere scelte in zone con il maggior grado di idoneità ambientale, cioè nelle aree maggiormente vocate alla specie.
- La scelta del metodo di immissione.
- La relazione annuale sul risultato delle attività di cattura e di immissione di fauna selvatica condotte secondo il programma, che le Amministrazioni Provinciali dovranno presentare, dovrà contenere:
 - Il programma di monitoraggio. Censimenti successivi all'immissione.
 - I risultati del ripopolamento: mortalità/dispersione/sopravvivenza
- Il programma di gestione futura. La zona interessata dal ripopolamento dovrà essere sottoposta ad un regime di assoluta protezione (istituendo vincoli previsti dalla normativa vigente) fino a quando non raggiunga consistenze compatibili con un certo tasso di prelievo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Tutto ciò premesso, si rappresenta che l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente nell'ultimo anno non ha ricevuto dalle Amministrazioni provinciali progetti di ripopolamento specifici, ma si è partecipato ad alcuni incontri territoriali miranti a predisporre progetti sperimentali di ripopolamento i cui risultati verranno monitorati e resi pubblici.

Con riferimento alla possibilità di organizzare i **corsi per monitoratori e censitori**, si fa presente che anche l'Associazione Federcaccia si è recentemente resa disponibile a collaborare in eventuali censimenti, analogamente ad altre Associazioni Venatorie. Benché la formazione dei cacciatori sia un aspetto molto importante nella gestione faunistica, si ritiene che l'aspetto cruciale sia rappresentato dalla formazione dei cacciatori nell'ambito di uno specifico distretto di gestione (ATC). L'assenza di un legame cacciatore-territorio impedisce una gestione delle popolazioni faunistiche commisurata allo sforzo di caccia e ai censimenti pre e post-attività venatoria. Anche con l'aiuto del mondo venatorio potremmo arrivare ad aumentare le conoscenze sulle dinamiche di popolazione ma non saremo mai in grado di commisurarle al numero di cacciatori presenti sul territorio, almeno fintanto che non si approveranno gli ATC.

Ai sensi della recente convenzione con l'UNISS si rappresenta comunque che è prevista una specifica formazione del mondo venatorio coinvolto nei censimenti.

In conclusione appare opportuno ricordare che il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con l'ordinanza n. 308/2017, ha ritenuto che per la lepre e la pernice **debba essere privilegiata, nell'attesa di rilievi adeguati e aggiornati, la tesi della sospensione (divieto temporaneo) della caccia, in applicazione del principio di precauzione, esplicativo della doverosa cautela vigente in materia di difesa ambientale. La chiusura della caccia a queste due specie oltre che a causa di un'estate estremamente siccitosa è la diretta conseguenza dell'assenza di un sistema di caccia programmata e dei suoi ATC.** Il rigoroso rispetto delle direttive comunitarie e delle Leggi nazionali e Regionali consente una conservazione delle effettive capacità riproduttive di queste specie al fine di conseguire una densità ottimale che gioverà alle popolazioni selvatiche e, in ultima analisi, al prelievo venatorio.

L'Assessore

Donatella Spano